

COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO
PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI CONTRIBUTI
ED ALTRI BENEFICI DI DIVERSA NATURA**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 16/02/2006
Modificato con deliberazione di C.C. n. 12 del 07/05/2021

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 – DEFINIZIONI

TITOLO II LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 3 – PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 4 – ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 5 – MODALITÀ D'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Art. 6 – SETTORI D'INTERVENTO

TITOLO III CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

Art. 7 – SOGGETTI BENEFICIARI DELLE SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

Art. 8 – SCOPO DELLE SOVVENZIONI E DEI CONTRIBUTI

Art. 9 – CARATTERE DELLE SOVVENZIONI E DEI CONTRIBUTI

Art. 10 – PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DELLE SOVVENZIONI E DEI CONTRIBUTI

Art. 11 – PRINCIPI PER LA CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI E DEI CONTRIBUTI

Art. 12 – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

Art. 13 – CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI E DEI CONTRIBUTI

Art. 14 – DECADENZA DAI BENEFICI

Art. 15 – INTERVENTI ESCLUSI

Art. 16 – VANTAGGI ECONOMICI ALLE FORME ASSOCIATIVE

Art. 17 – PATROCINIO

Art. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI ED ALTRI BENEFICI DI DIVERSA
NATURA**

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, criteri e modalità per la concessione alle forme associative ed ai singoli utenti di:
 - a) sovvenzioni;
 - b) contributi;
 - c) vantaggi economici di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati;
 - d) altri benefici di diversa natura.
2. L'osservanza delle procedure dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

Art. 2

DEFINIZIONI

1. Ai soli fini del presente regolamento:
 - a) per concessione di sovvenzioni, si intende il finanziamento totale, con interesse agevolato o fondo perduto, di iniziative sociali, scolastiche, culturali, sportive, scientifiche o di ricerca, finalizzate al perseguimento di un pubblico interesse;
 - b) per concessione di contributi si intende la corresponsione di somme a fondo perduto a parziale copertura di spesa per attività sociali, scolastiche, culturali, sportive, scientifiche e di ricerca, volte al perseguimento di un interesse pubblico;
 - c) per concessione di vantaggi economici si intende la fruizione di un bene di proprietà del Comune o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo o con corrispettivo ridotto;
 - d) per concessione di altri benefici di diversa natura si intendono principalmente le concessioni in uso di beni mobili o immobili di proprietà del Comune o dallo stesso messi a disposizione, oltre ai servizi resi con costo a carico del Comune.

TITOLI II
LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 3

**PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME
ASSOCIATIVE**

1. L'Amministrazione comunale conforma la propria attività di governo locale alla realizzazione del contenuto costituzionale dello sviluppo della personalità dell'individuo e della garanzia dei suoi diritti inviolabili da conseguire anche nel contesto delle formazioni sociali, di cui pertanto riconosce l'utilità nel perseguimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
2. Conseguentemente nell'ambito delle materie di sua competenza e nel rispetto della loro autonomia, valorizza la nascita e lo sviluppo autonomo di associazioni, enti, fondazioni, istituzioni, comitati ed organizzazioni di volontariato, ed in genere di tutti quegli organismi privati operanti nel suo territorio e non orientati allo scopo di lucro;
3. A tal fine, quando ciò non contrasti concretamente con la tutela di principi costituzionali di imparzialità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, il Comune promuove e garantisce l'attiva partecipazione delle dette formazioni sociali all'esercizio delle proprie funzioni assicurando l'armonizzazione delle finalità pubbliche del comune con quelle private degli enti associativi ed assimilati.

ART. 4

ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. E' tenuto presso il settore Area Amministrativa – ufficio di segreteria uno speciale Albo comunale delle libere Forme Associative, beneficiarie di interventi economici da parte del Comune di Corno di Rosazzo.
2. L'Albo è distinto per singole categorie formulate sia per tipologia della forma sociale (associazioni, enti riconosciuti, fondazioni, istituzioni, comitati ecc.) che per scopo sociale (sportive, sociali, culturali, ecc.).
3. Tale Albo è aggiornato annualmente.
4. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per chiedere sovvenzioni, contributi, vantaggi economici o la concessione dei locali da adibire a loro

sede, anche a canone ridotto nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

5. L'obbligo di istituire l'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica è previsto per legge e deve necessariamente tener conto della particolare tutela che il D.Lgs. 196/2003 accorda ai dati personali di natura sensibile.

Art. 5 (*)

Commento [s1]: Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 07/05/2021

MODALITA' D'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. L'iscrizione all'Albo è disposta dalla Giunta comunale dietro apposita istruttoria del Responsabile di servizio competente, al quale deve essere indirizzata la relativa domanda utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Segreteria.
2. Nella domanda devono essere specificati i seguenti requisiti: la denominazione della forma associativa, la sede o il recapito, il nome del rappresentante o del referente espressamente delegato per i rapporti con il comune di Corno di Rosazzo.
3. Alla domanda devono essere allegati obbligatoriamente:
 - a) copia dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - b) relazione sull'attività svolta e sui programmi che la Forma associativa intende realizzare;
 - c) elenco dei soci e componenti del Consiglio di amministrazione o direttivo.

La mancanza dei suddetti documenti equivale a mancanza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo.

4. La domanda può essere rigettata esclusivamente per mancanza dei requisiti: il venir meno dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, dopo effettuata la stessa, deve essere immediatamente comunicato al Sindaco e/o al Responsabile di servizio competente dal rappresentante legale o dal referente di cui al comma 2 da parte della forma associativa.
5. Nel caso previsto dal comma 4, nonché nell'eventualità di cessazione dell'attività associativa da comunicarsi all'Ente secondo le medesime modalità, il Responsabile di servizio competente procede all'immediata cancellazione dall'Albo, non ostante, nell'eventualità di ottenimento dei requisiti mancanti, ad una successiva reinscrizione su richiesta.
6. In carenza delle comunicazioni di cui ai commi 4 e 5 e in presenza di fondata ragione di ritenere la cessazione di attività o la perdita dei requisiti, il Responsabile di servizio competente contatta per iscritto il rappresentante legale o il referente della forma associativa al fine di procedere, nell'eventualità di riscontro negativo o di mancata risposta nel termine di 30 giorni, alla cancellazione dall'Albo delle associazioni.

ART. 6

SETTORI D'INTERVENTO

1. Il Comune di Corno di Rosazzo nel rispetto dello statuto comunale vigente promuove, incoraggia e sostiene le iniziative di gruppi spontanei, enti pubblici e privati finalizzate a diffondere, organizzare ed incentivare lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico della comunità, nei seguenti settori d'intervento:

- educativo;
- ricreativo e sportivo;
- culturale, scientifico ed sull'informazione;
- sociale;
- promozione turistica;
- tutela ambientale;
- promozione economica;
- tutela dei valori monumentali. storici e tradizionali.

TITOLO III

CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

ART. 7

SOGGETTI BENEFICIARI DELLE SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni e dei contributi di cui al presente regolamento tutte le Forme associative iscritte all'Albo di cui al precedente art. 4.
2. E' fatto obbligo ai beneficiari di inserire, in tutti i materiali pubblicitari relativi alle iniziative ammesse a contributo, apposita informazione con la quale viene reso noto che esse si svolgono con il concorso economico del Comune.

ART. 8

SCOPO DELLE SOVVENZIONI E DEI CONTRIBUTI

1. Le sovvenzioni ed i contributi sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.

2. Le attività, oggetto delle sovvenzioni e dei contributi, debbono avere per la popolazione amministrativa importanza sociale, e come tali possono consistere sia nell'espletamento dell'attività istituzionale del beneficiario, sia nella realizzazione di manifestazioni, iniziative ecc., sia in prestazioni concordate con l'Amministrazione comunale, autorizzate e controllate dai servizi comunali competenti, per manutenzioni ordinarie e straordinarie a beneficio del patrimonio del comune di Corno di Rosazzo. In quest'ultimo caso il contributo del Comune deve riguardare unicamente le spese sostenute con esclusione delle prestazioni lavorative delle persone che eseguono materialmente l'attività.
3. Gli interventi possono prescindere dalla provenienza territoriale del richiedente.

ART. 9

CARATTERE DELLE SOVVENZIONI E DEI CONTRIBUTI

1. Le sovvenzioni ed i contributi di cui al presente regolamento possono avere carattere:
 - a) ordinario quando si riferiscono all'attività annuale ordinaria del richiedente. In tal caso deve essere presentata domanda entro il termine stabilito dalla Giunta comunale.
 - b) Straordinario quando si riferiscono ad una singola iniziativa e/o manifestazione organizzata sul e per il territorio comunale, comprese le prestazioni concordate con l'Amministrazione comunale di cui al secondo comma del precedente articolo 8, e non compresa nell'attività ordinaria.
 - c) Continuativo quando sono oggetto di somministrazione costituente impegno anche per gli esercizi futuri. In tal caso viene stipulata apposita convenzione tra il Comune e la forma associativa interessata (v. art. 15).

ART. 10

PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DELLE SOVVENZIONI E DEI CONTRIBUTI

1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata che dovrà pervenire al protocollo del Comune. Per quanto concerne il contributo ordinario, la domanda deve essere presentata entro il termine stabilito dalla Giunta comunale.

2. Alle domande di contributo ordinario deve essere allegata la seguente documentazione:

- dettagliata descrizione dell'attività e/o dei programmi da realizzare nel corso dell'anno, con la relativa previsione di spesa, dove sia anche specificato il carattere locale, regionale o nazionale/internazionale delle singole iniziative;
- indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
- Bilancio di previsione per l'anno per il quale si chiede la concessione del contributo;
- Consuntivo delle spese per l'anno precedente rispetto a quello per il quale si chiede la concessione del contributo;
- dichiarazione degli introiti a qualsiasi titolo conseguiti e concessi nell'anno precedente e nell'anno in corso fino alla data della domanda, compresi i contributi in denaro, dallo Stato, dalla Regione e/o da istituzioni pubbliche o private;
- ogni altro documento che l'Ufficio Comunale competente, nel rispetto della norma, ritenga necessario o utile ai fini dell'istruttoria.
- dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante che il richiedente non svolge attività ritenute dalla legge, commerciali.

Dal rendiconto deve emergere che il contributo ha alimentato le spese e non ha costituito fonte di lucro, altrimenti non viene erogato il saldo finale e il beneficiario è tenuto a restituire l'importo ricevuto per intero.

3. Il Responsabile del servizio competente, dopo aver effettuato l'istruttoria e valutato la regolarità della documentazione presentata, ammette a liquidazione il contributo in un'unica soluzione, totale ed immediata, oppure in due rate (60% di anticipo e 40% di saldo a presentazione di rendiconto) in rapporto al tipo di contributo, alla attività od ente beneficiario, a discrezione dello stesso, sentito l'indirizzo della Giunta comunale.

4. Le domanda di contributo straordinario devono riportare i seguenti dati:

le generalità del richiedente;

l'oggetto dell'iniziativa, corredato dal progetto dettagliato da cui si possano rilevare i tempi di attuazione – il grado di coinvolgimento dei cittadini – il costo complessivo.

l'importo richiesto per il contributo straordinario.

dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante che il richiedente non svolge attività ritenute dalla legge, commerciali.

Dal rendiconto deve emergere che il contributo ha alimentato le spese e non ha costituito fonte di lucro, altrimenti non viene erogato il saldo finale e il beneficiario è tenuto a restituire l'importo ricevuto per intero.

Il Responsabile del servizio competente, dopo aver effettuato l'istruttoria e valutato la regolarità della documentazione presentata, ammette a liquidazione il contributo in un'unica soluzione, totale ed immediata, oppure in due rate (60% di anticipo e 40% di saldo a presentazione di rendiconto) in rapporto al tipo di contributo, alla attività od ente beneficiario, a discrezione dello stesso, sentito l'indirizzo della Giunta comunale.

ART. 11

PRINCIPI PER LA CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI E DEI CONTRIBUTI

1. Nella concessione delle sovvenzioni e dei contributi si deve tenere conto:
 - a) del contenuto dell'attività;
 - b) della finalità pubblica o di interesse pubblico;
 - c) dell'entità complessiva della spesa che il soggetto istante deve sostenere;
 - d) della capacità di coinvolgimento promozionale e di immagine che l'iniziativa, per la quale il contributo è stato richiesto, ha sulla comunità locale o all'esterno del territorio;
 - e) della capacità organizzativa della formazione associativa richiedente così come emerge dal programma dell'attività;
 - f) della presenza di eventuali altri contributi o sponsorizzazioni;
 - g) della disponibilità del richiedente a favorire categorie di utenti economicamente svantaggiate in caso di svolgimento di manifestazioni a pagamento.

ART. 12 (*)

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

1. La Giunta comunale deve fissare dei criteri per l'assegnazione dei contributi e sovvenzioni nel rispetto dei principi elencati al precedente articolo 11.

ART. 13

CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI E DEI CONTRIBUTI

1. La concessione di sovvenzioni e di contributi si configura come atto di gestione demandato al Responsabile di servizio competente.

Commento [d2]: Allegato A) alla D.G. C. n. 31 del 27/02/2006 – Sostituito dall'Allegato D.G. 178/2009

2. La concessione di cui al precedente comma avviene mediante determinazione del suddetto Responsabile in conformità agli indirizzi predeterminati dal piano delle risorse e obiettivi e in conformità ai criteri approvati dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 12 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e agli indirizzi espressi dalla stessa mediante opportuni e singoli atti deliberativi.

ART. 14

DECADENZA DAI BENEFICI

Decadono dal beneficio delle sovvenzioni o dei contributi i destinatari che:

- a) non effettuino l'attività programmata oggetto della concessione;
- b) non realizzino l'iniziativa oggetto della concessione o modifichino sostanzialmente il programma della stessa;
- c) non presentino la documentazione di cui al precedente articolo 10 nel termine prescritto senza giustificato motivo;
- d) nell'ipotesi in cui a seguito di controllo risulti che la dichiarazione relativa al consuntivo non è veritiera;
- e) nel caso prospettato al precedente articolo 10, ovvero quando il contributo erogato sia divenuta fonte di lucro per il beneficiario.

Nelle suddette situazioni il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo o sovvenzione, che viene recuperato ai sensi di legge, e non viene al medesimo erogato dal Comune il saldo finale in caso di contributi straordinari.

La dichiarazione di decadenza dal beneficio è pronunciata dal Responsabile di servizio competente, sentito il destinatario del contributo e/o sovvenzione.

ART. 15

INTERVENTI ESCLUSI

1. Le procedure previste dal presente regolamento non si applicano quando l'intervento del Comune viene effettuato a seguito di convenzione con enti, associazioni e comitati, per lo svolgimento di manifestazioni, iniziative o servizi di interesse generale, proposti o patrocinati o accettati dal Comune, in base ad un programma predeterminato.
2. La Giunta dà le opportune direttive e/o indirizzi, e approva il fac simile di convenzione per ogni singolo caso, nel rispetto dei principi enunciati dell'art. 11 del presente regolamento.

ART. 16

VANTAGGI ECONOMICI ALLE FORME ASSOCIATIVE

1. I vantaggi riguardano la concessione alle Forme associative iscritte all'Albo senza scopo di lucro dell'uso di beni immobili del patrimonio comunale quali: sale, alloggi, locali, impianti sportivi ed altro, gratuitamente od a canoni agevolati rispetto a quelli di mercato vigenti, stabiliti dalla Giunta comunale.
2. I vantaggi consistono anche nella concessione a Forme associative senza scopo di lucro dell'uso di beni mobili del patrimonio comunale quali: palchi, sedie, tavoli, bancarelle, attrezzature sportive ed altro, gratuitamente od a canone ridotto.

ART. 17

PATROCINIO

1. Il patrocinio del Comune nei confronti di manifestazioni, iniziative, progetti deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso.
3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.
4. Il patrocinio è concesso dalla Giunta comunale. Anche il Sindaco può concedere il patrocinio per eventi e manifestazioni qualora per gli stessi non venga richiesto al Comune un contributo straordinario da parte dei soggetti organizzatori.

Commento [m3]: Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26/09/2012

Art. 18

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 05/10/1995.

COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO
Provincia di Udine

ALLEGATO A) alla deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 27/02/2006

Art. 12 del regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi ed altri benefici di diversa natura “Criteri per l’assegnazione di sovvenzioni e contributi”.

ART. 1

CONTRIBUTI ORDINARI PER LE FORME ASSOCIATIVE A CARATTERE CULTURALE

- 1) Per la concessione dei contributi ordinari si deve tenere conto dei seguenti criteri e punteggi:
 - a) contenuto dell’attività: sono privilegiate le attività che maggiormente coinvolgono la popolazione locale; punti da 1 a 100;
 - b) importanza della finalità pubblica e di interesse pubblico, sono privilegiate le finalità che maggiormente coinvolgono la popolazione sotto il profilo sociale, economico, culturale e sportivo; punti da 1 a 100;
 - c) entità complessiva della spesa che il soggetto istante deve sostenere è rilevante nel caso in cui sia il contenuto dell’attività, sia la finalità e interesse pubblico coinvolti che l’immagine del Comune, siano a loro volta privilegiati; punti da 1 a 50 (si terrà conto nella valutazione anche dell’erogazione a favore del richiedente di contributi di altri enti);
 - d) capacità di coinvolgimento promozionale e di immagine che l’iniziativa, per la quale il contributo è stato richiesto, ha sulla comunità locale e all’esterno del territorio; punti da 1 a 100;
 - e) capacità organizzativa della Formazione associativa richiedente così come emerge dal curriculum e/o programma di attività; punti da 1 a 100;
 - f) disponibilità del richiedente a favorire categorie di utenti economicamente svantaggiate in caso di svolgimento di manifestazioni; punteggio da 1 a 50.

Art. 2

CONTRIBUTI ORDINARI PER LE FORME ASSOCIATIVE A CARATTERE SPORTIVO

- 1) Per la concessione dei contributi ordinari si deve tenere conto dei seguenti criteri e punteggi:

- g) contenuto dell'attività: sono privilegiate le associazioni che tengono conto dei settori giovanili, svolgono attività agonistiche e sono associate alle rispettive Federazioni riconosciute dal CONI, punteggio da 1 a 10;
 - h) importanza della finalità pubblica o interesse pubblico: sono privilegiate le associazioni che coinvolgono il maggior numero di popolazione/associati, punteggio da 1 a 10;
 - i) entità complessiva della spesa che il soggetto istante deve sostenere per gestire le strutture e la logistica necessaria per effettuare l'attività, punteggio da 1 a 200;
 - j) capacità di coinvolgimento promozionale e di immagine che l'iniziativa ha sulla comunità locale e all'esterno del territorio, punteggio da 1 a 100;
 - k) capacità organizzativa / programmazione attività così come emerge dal relativo curriculum e/o programma di attività presentato, punteggio da 1 a 10;
 - l) disponibilità a favorire categorie di utenti economicamente svantaggiate in caso di svolgimento di manifestazioni, punteggio da 1 a 10.
- 2) La Giunta comunale, dopo la presentazione delle domande di contributo ordinario, stabilisce con deliberazione il budget annuale da distribuire alle Formazioni associative per contributi ordinari, e per ogni Formazione associativa i punteggi come disposto nei punti 1 e 2, li trasmette al Responsabile di servizio che sulla base degli stessi punteggi determina gli importi da erogare a favore delle singole formazione associative in forma proporzionale sulla base del budget a disposizione.

Art. 3 CONTRIBUTI STRAORDINARI

- 1) I contributi straordinari alle forme associative sono determinati dal responsabile del servizio sulla base delle direttive – indirizzi che darà la Giunta comunale di volta in volta nei casi specifici.
- 2) Possono essere erogati contributi straordinari ad associazioni, enti ecc. non operanti sul territorio comunale e la cui attività non ricade a beneficio del territorio e dello sviluppo sociale locale, in caso di eventi e/o di iniziative di largo respiro e di grande importanza per finalità assistenziali **e di promozione del territorio comunale.** Tali contributi sono fissati direttamente dalla Giunta comunale in quanto prettamente discrezionali in relazione alla situazione contingente che li determina.
- 3) I contributi ordinari e straordinari non devono coprire l'intero costo preventivato dell'attività, manifestazione ecc., eccetto il caso in cui si attui una prestazione di lavoro di manutenzione a totale beneficio del Comune.

Commento [s4]: Inserimento con D.G.C. n. 178 del 02/11/2009

Art. 4
CONTRIBUTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE

- 1) Si fa riferimento all'art. 8, comma 2, del regolamento comunale vigente per la concessione di sovvenzioni, contributi ed altri benefici di diversa natura. L'entità dei contributi sono concordati con l'Amministrazione comunale, determinati dal Responsabile di servizio, e devono comprendere le spese sostenute per i lavori con esclusione dell'impiego lavorativo delle persone che eseguono materialmente la prestazione.
- 2) Nessun contributo deve mai costituire fonte di lucro per il beneficiario.

Art. 5
CRITERI PER LE CONVENZIONI

- 1) Come già espresso nell'art. 15 del regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi ed altri benefici di diversa natura, nel caso in cui il Comune stipuli convenzioni con enti, associazioni e comitati, per lo svolgimento di manifestazioni, iniziative o servizi di interesse generale, proposti o patrocinati o accettati dal Comune, in base ad un programma predeterminato, la Giunta comunale dà per ogni singola convenzione da stipulare le opportune direttive e/o indirizzi e approva il fac simile di convenzione.
- 2) Nelle convenzioni, con particolare riferimento a quelle che disciplinano la gestione di impianti e strutture di proprietà comunale in capo alle associazioni, oltre la previsione della compartecipazione da parte delle associazioni alle spese di luce, riscaldamento ecc., può essere inserita la previsione di un contributo annuale ordinario a favore delle associazioni a sostegno della loro attività. In questo caso le associazioni non sono tenute a presentare domanda di contributo ordinario e né il Comune né le associazioni sono tenute ad attenersi alle norme del suddetto regolamento, in quanto la materia trova disciplina nelle stesse convenzioni. Le associazioni sono tenute con scadenza annuale a rendicontare il contributo. Anche in questo caso vige il principio che i contributi non devono mai divenire fonte di lucro per i beneficiati.

CRITERI PER L'ENTE PARROCCHIALE (**)

“L'ente parrocchiale di Corno di Rosazzo, quale ente riconosciuto a carattere religioso dipendente dalla Curia di Udine, non è obbligato a presentare la documentazione di cui all'art. 5 del regolamento comunale vigente per la concessione

Commento [s5]: Integrazione alla delibera di G.C. n. 31 del 27/02/2006 come segue: all'allegato A alla predetta deliberazione "Art. 12 del regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi ed altri benefici di diversa natura – Criteri per l'assegnazione di sovvenzioni e contributi" è aggiunto il seguente criterio dopo quello "Criteri per le Convenzioni"

di sovvenzioni, contributi e di altri benefici di diversa natura, ed è pertanto inserito di diritto nell'Albo delle Libere Forme Associative. Per quanto concerne la procedura di attribuzione di contributi ordinari e straordinari alla Parrocchia si applicano le procedure dettate dalle norme del suddetto regolamento. I contributi alla Parrocchia sono erogati alla medesima esclusivamente se riguardano l'attività sociale, culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale. Al''Ente parrocchiale la Giunta comunale può attribuire i contributi straordinari specificati al punto 4 voce "CONTRIBUTI STRAORDINARI" del presente allegato A alla deliberazione di G.C. n. 31/2006;